



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/2001 e con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2003.



SOMMARIO

Articolo 1- Ambito di applicazione.....	pag. 4
Articolo 2- Definizioni.....	pag. 4
Articolo 3 - Finalità del regolamento.....	pag. 8
Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo.....	pag. 9
Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva.....	pag. 10
Articolo 6 - Esercizio dell'attività.....	pag. 11
Articolo 7 - Compiti degli uffici comunali.....	pag. 12
Articolo 8 - Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali.....	pag. 12
Articolo 9 - Delega.....	pag. 13
Articolo 10 - Durata delle concessioni.....	pag. 13
Articolo 11 -Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	pag. 14
Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria.....	pag. 15
Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli.....	pag. 15
Articolo 14 - Svolgimento del commercio su aree demaniali.....	pag. 16
Articolo 15 - Definizioni.....	pag. 16
Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	pag. 17
Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	pag. 17
Articolo 18 -Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	pag. 18
Articolo 19 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....	pag. 18
Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.....	pag. 19
Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....	pag. 20
Articolo 22 -Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	pag. 21
Articolo 23 - Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo.....	pag. 21
Articolo 24 - Mercati straordinari.....	pag. 22
Articolo 25 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	pag. 23
Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 28
Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....	pag. 28
Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	pag. 28
Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	pag. 29



Articolo 30 -Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	pag. 29
Articolo 31 - Revoca della concessione decennale di posteggio.....	pag. 30
Articolo 32 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche.....	pag. 30
Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 34
Articolo 34 - Fiere promozionali.....	pag. 36
Articolo 35 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	pag. 36
Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti.....	pag. 37
Articolo 37 -Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	pag. 38
Articolo 38 -Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.....	pag. 39
Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 40
Articolo 40 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	pag. 42
Articolo 41 - Revoca della concessione decennale del posteggio.....	pag. 42
Articolo 42 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 43
Articolo 43 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari.....	pag. 44
Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	pag. 64
Articolo 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.....	pag. 64
Articolo 46 - Zone vietate.....	pag. 65
Articolo 47 - Determinazione degli orari.....	pag. 65
Articolo 48 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.....	pag. 65
Articolo 49 - Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario...	pag. 65
Articolo 50 - Validità delle presenze.....	pag. 66
Articolo 51 - Produttori agricoli.....	pag. 66
Articolo 52 - Attività stagionali.....	pag. 67
Articolo 53 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.....	pag. 67
Articolo 54 - Sanzioni.....	pag. 67
Articolo 55 - Abrogazione precedenti disposizioni.....	pag. 69

TITOLO 1



NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.-

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.



- f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- m) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
- n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.



- s) Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Art. 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
 - e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4

Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
 - b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;



- c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
 - e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
- g) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
 - h) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
 - i) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
 - j) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Art. 5

Osservatorio e commissione consultiva

1. Il Comune nell'ambito dell'osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale potrà includervi anche il commercio su aree pubbliche allo scopo di :
- avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva delle caratteristiche e dell'efficienza della rete distributiva su aree pubbliche,
 - dare adeguate informazioni ai soggetti economici e alle forze sociali interessate,



- definire obiettivi di riqualificazione ed ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza
- 2. Le informazioni occorrenti per alimentare l'osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti alle attività commerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull'evoluzione della domanda e dell'offerta per questo canale di vendita.
- 3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Comunale una commissione consultiva costituita dalle rappresentanze del Comune, degli operatori del commercio su aree pubbliche, dei produttori agricoli, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio.
Tra i compiti della commissione vi sono inoltre :
 - la concertazione degli orari di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche ;
 - l'eventuale revisione annuale dei piani del commercio su aree pubbliche

Art. 6 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale nel caso di società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in



concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L. R. n. 9/199, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze da trasferire al subentrante.

Le presenze maturate in ciascun mercato, fiera, fiera promozionale e posteggi fuori mercato non sono frazionabili.

6. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, entro i termini previsti dal regolamento comunale o indicati dal competente ufficio, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla regolarizzazione della sua posizione.

Art. 7

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività da carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo l'ufficio commercio attività produttive, anche su proposta dei vari uffici ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.

Art.8

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

1. Ai sensi della L. R. 9/99, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di posteggi fuori mercato ai fini della



valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Art. 9 **Delega**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento ordinario) ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.), al lavoratore interinale Legge 196/97), all' associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art.2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato. Il delegato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Dlgs.114/98.
2. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di svolgimento di mercato o di fiera non è richiesta la nomina del delegato.

Art. 10 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi ne deve essere dato, almeno sei mesi prima della scadenza, preavviso al titolare; altrimenti la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvede a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la



durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Art. 11

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt.
La sporgenza delle tende, al fine di garantire il riparo dagli agenti atmosferici deve essere tale da non intralciare gli operatori vicini.
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. I venditori ambulanti dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni. E' vietato creare intralcio agli altri operatori.
4. Le dimensioni dei posteggi indicate nelle planimetrie si riferiscono alla misura dell'ingombro reale del banco senza considerare eventuali sporgenze dovute a tende ed al soprasuolo occupato, rilevanti ai fini del calcolo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi del relativo regolamento comunale.
5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, entro i termini previsti dal regolamento comunale o indicati dal competente ufficio, comporta l'impossibilità per l'operatore di occupare il posteggio fino alla regolarizzazione della sua posizione.
6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi. E' vietato attirare l'attenzione del cliente con urla e altoparlanti. E' fatto inoltre divieto di recare danno alla sede stradale (buchi al suolo ecc.).
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore valutabile dall'organo di controllo (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
9. Previa richiesta motivata dell'operatore e/o per esigenze di interesse pubblico in occasioni di particolari manifestazioni, l'orario di svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, in forma itinerante nei posteggi fuori mercato, può essere



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

diversamente disciplinato , previa verifica con gli uffici interessati, con autorizzazione del Responsabile di settore Commercio e Sviluppo Economico.- **così sostituito con D. di C.C.n.103/2001.**

Art. 12

Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

Art. 13

Vendita a mezzo di veicoli

1.E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa

2.E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 14

Svolgimento del commercio su aree demaniali

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali è soggetto alla disciplina del Comune previa intesa e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità demaniale.



TITOLO 2 MERCATI

Capo I Norme generali

Art. 15 Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Art. 16 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12, comma 3 della Legge R. 9/1999. In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.
2. "Entro il 31 Gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il Responsabile del Settore determina e rende noto il calendario in cui sono determinate le date di svolgimento dei mercati che sono anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive. Qualora il mercato cada in un giorno festivo sarà deciso se lo stesso si terrà regolarmente lo stesso giorno o se venga anticipato o posticipato."- **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

Art. 17 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi



1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande avverrà da 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.
5. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Art. 18

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari di posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.



Art. 19

Criteria di variazione per miglitoria e scambio di posteggi

1. Il Corpo Polizia Municipale segnala i casi di revoca all'Ufficio competente che provvede ad emettere i relativi bandi.
Il Corpo di Polizia Municipale fornisce annualmente all'Ufficio competente un rendiconto annuale sulle presenze ai mercati.
2. Nel caso in cui nell'ambito del mercato sia accertata la vacanza di posteggi, prima della pubblicazione del bando ai sensi dell'art 17, l'amministrazione provvede all'emissione del bando per miglitoria, riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio ai sensi dell'art. 9 lettera h L.R. 9/99. Il bando è affisso all'Albo Pretorio e adeguatamente pubblicizzato.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, nei termini indicati nel bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono nell'ordine i seguenti:
 - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
5. Sulla base delle domande presentate verrà formulata apposita graduatoria da utilizzare per l'assegnazione dei posteggi risultanti vacanti a seguito della prima miglitoria e a seguito di successiva revoca. La graduatoria ha validità 1 anno dalla data di approvazione.
6. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 20

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:



- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- con l'individuazione di un posteggio nell'ambito dello stesso Comune, d'intesa con gli operatori;

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Art. 21

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, valutabili dall'organo di controllo (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale o altro soggetto all'uopo incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Polizia Municipale.

Articolo 22

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati



1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Art. 23

Revoca della concessione decennale del posteggio per mancato utilizzo

1. L'autorizzazione è revocata, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 L.R. 9/99, nei casi in cui l'operatore:
 - a) Non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98.
 - b) Non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di avvenuto rilascio, salva la possibilità di concedere una proroga non superiore a mesi 6 per comprovata necessità.
 - c) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L. R. n. 9/99.
3. la revoca dell'autorizzazione comporta di diritto la decadenza della concessione di posteggio. L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'art. 29 comma 3 D.Lgs. 114/98

Art. 24

Mercati straordinari



1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II

Individuazione dei mercati

Art. 25

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. MERCATO SETTIMANALE DI SIGNA

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **VENERDI'** (nel caso di festività il giorno feriale precedente; se il precedente è ancora festivo si effettua il primo giorno feriale successivo)

b) ubicazione **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIALE MAZZINI, PIAZZA CAVOUR, PIAZZA MICHELACCI**

c) superficie complessiva dei posteggi: **2.659,64** mq

d) totale posteggi: n. **89** di cui:

- n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **69** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **3** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
 - n. **2** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;



- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento: **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di accesso ai mercati: **dalle ore 6:45 alle ore 7:45**

Assegnazione dei posteggi momentaneamente liberi : **ore 8**

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

2. MERCATO SETTIMANALE DI S.MAURO

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MERCOLEDÌ**(nel caso di festività il giorno feriale precedente; se il precedente è ancora festivo si effettua il primo giorno feriale successivo)

b) ubicazione **PIAZZA ALDO MORO**

c) superficie complessiva dei posteggi: **440,60 mq**

d) totale posteggi: n. **15** di cui:

- n. **5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **8** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **1** riservati ai produttori agricoli (L. R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c)
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; con D. di C.C. n.23/2003 il posteggio n.6 -sup.15.66 mq- viene modificato in sup. 17,82 mq. (6,60 x 2,70)
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è : **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di accesso ai mercati : **dalle ore 7 alle ore 8:15**

Assegnazione dei posteggi momentaneamente liberi : **ore 8:30**

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli



appositi contenitori.

3. MERCATO SETTIMANALE DI S.PIERO A PONTI

a) svolgimento del mercato: **ANNUALE**

Cadenza : **SETTIMANALE**

Giornata svolgimento **MARTEDÌ** (nel caso di festività il giorno feriale precedente; se il precedente è ancora festivo si effettua il primo giorno feriale successivo)

b) ubicazione **PIAZZA DEL POPOLO**

c) superficie complessiva dei posteggi: **713,35 mq**

d) totale posteggi: n. **23** di cui:

- n. **7** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
 - n. **15** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma
 - n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; con D. di C.C. n.23/2003 il posteggio n.9 -sup.12,42 mq- viene modificato in sup. 26 mq. (6,70 x 3,88 ed il posteggio n.13 -sup.15.34 mq.- viene modificato in sup. 17,42 mq. (6,70 x 2,60)
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

f) L'orario di svolgimento è : **dalle ore 8:00 alle ore 13:00**

Orario di accesso ai mercati : **dalle ore 7 alle ore 8:15**

Assegnazione dei posteggi momentaneamente liberi : **ore 8:30**

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

Art. 26

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con



***Comune
di Signa***
Provincia di Firenze

contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25 per gli orari di accesso alle aree mercatali.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso, ai pedoni ed a altri utenti previsti da ordinanza dirigenziale



TITOLO 3 -FIERE

Capo I - Norme generali

Art. 27

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l' espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L. Regionale 9/1999, art.12, comma 3.
2. L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, valutabili dall'organo di controllo (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) è considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 28

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;



Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge. La data di inizio per la presentazione delle domande decorre dal 20mo giorno dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.
3. Dovranno inoltre essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L. R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Art. 29

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari di posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Art. 30

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.



2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di presenze l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato per tutta la durata della fiera, o comunque dalla data di assegnazione del posteggio.

Art. 31

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L. Regionale 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.
2. Non sono previste, per l'operatore che non è presente alla Fiera, giustificazioni per il mancato utilizzo del posteggio “- **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**
3. per la Fiera del carnevale di San Mauro, si considera presente l'operatore che partecipa ad almeno due delle tre domeniche previste per ogni anno” - **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

Capo II

Individuazione delle Fiere

Art. 32

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata: **FIERA DELLA BEATA GIOVANNA**



- a) svolgimento: **LUNEDÌ DI PASQUA**
- b) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- c) ubicazione: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIALE MAZZINI, PIAZZA CAVOUR, VIA VERDI, PIAZZA MICHELACCI, VIA ROMA, VIA SANTELLI, VIA DELLA RESISTENZA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANG. VIA ROMA, VIA NUOVA STAZIONE, LARGO CAPITELLONI**
- d) superficie complessiva dei posteggi: **2700 mq.**
- e) numero totale posteggi: **109**, di cui:
- n. **2** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq.
 - n. **107** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, senza una specifica suddivisione in settori merceologici
- f) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
- g) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- h) L'orario
- Orario di svolgimento **dalle ore 8:00 alle ore 21:00**
- L'accesso alle aree mercatali è consentito dalle ore **06:30 alle ore 07:00**
- Orario di spunta ore **07:30**
- Seconda assegnazione alla fine del corteo storico e comunque non prima delle **13:30**
- Orario di accesso dalle **13:30 alle 14:00**; Orario spunta **14:30**
- Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

2. La Fiera denominata: **FIERA DI SETTEMBRE**

- a) svolgimento: **1° MARTEDÌ DI SETTEMBRE**
- b) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- c) ubicazione : **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIALE MAZZINI, PIAZZA CAVOUR (n.1 posteggio), VIA ROMA ANGOLO PIAZZA DELA REPUBBLICA (n.1 posteggio), VIA ROMA 230 (n.1 posteggio) _così sostituito**



- d) superficie complessiva dei posteggi: 775 mq.**
- e) numero totale posteggi: **31**, di cui:
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq.
 - n. **30** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, senza una specifica suddivisione in settori merceologici
- e) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
- g) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
 - la destinazione dei singoli posteggi.
- h) L'orario :
- Orario di svolgimento dalle ore 14:00 alle ore 23:00**
- L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Orario di spunta 14:30**
- Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

3. La Fiera denominata: **FIERA DEL CARNEVALE DI S.MAURO**

- a) svolgimento: **3 DOMENICHE NEL PERIODO DI CARNEVALE**
- b) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
- c) ubicazione: **PIAZZA CIAMPI, PIAZZA ALDO MORO, VIA DELLA CHIESA**
- d) superficie complessiva dei posteggi: 400 mq.**
- e) numero totale posteggi: **16**, di cui:
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) di mq.
 - n. **15** riservati a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, senza una specifica suddivisione in settori merceologici
- f) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.
- g) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

- l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- la destinazione dei singoli posteggi.

h) L'orario :

Orario di svolgimento **dalle ore 10:00 alle ore 18:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Orario di spunta **10:30**

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita, salvo casi di forza maggiore, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

L'assegnazione dei posteggi viene fatta per tre domeniche.

Art. 33

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.



TITOLO 4

FIERE PROMOZIONALI

Capo I

Norme generali

Art. 34

Fiere promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi da assegnare.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della Legge Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della Legge Regionale 9/1999.

Art. 35

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della Legge Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:



- Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge Regionale. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA, che parteciperanno al bando, a loro riservato, contemporaneamente agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.

5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

6. In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 36

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.



Art. 37

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per tutta la durata della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, procede al sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Capo II

Individuazione delle Fiere promozionali

Art. 38

Fiere Promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

1. La Fiera promozionale denominata **MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO**
 - a) L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - b) Ubicazione : **SIGNA - VIA MAZZINI**
 - c) Periodo di svolgimento : **LA TERZA DOMENICA DI OGNI MESE (escluso il mese di Agosto)**
 - d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **475**
 - e) numero totale posteggi, **19** di cui:
 - n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)



- n. **16** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, senza una specifica suddivisione in settori merceologici
- n. **1** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b)
- f) Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del d. lgs n. 114/1998.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato.

g) L'orario è così determinato: **dalle ore 8:00 alle ore 19:00**

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita salvo casi di forza maggiore le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da nettezza che dovrà essere depositata negli appositi contenitori.

h) E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle sotto indicate specializzazioni merceologiche:

- **generi alimentari e cose antiche ed usate**

Art. 39

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.



TITOLO 5 POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I Norme generali

Art. 40

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale nel rispetto delle seguenti priorità:
 - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - In caso di parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni.I bandi comunali devono essere pubblicati all'albo del Comune, comunicati alle Associazioni di categoria e adeguatamente pubblicizzati da quando i posteggi risultano liberi.

Art. 41

Revoca della concessione decennale del posteggio.

Così sostituito con D. di C.C. n.103/2001

1. L'autorizzazione è revocata, ai sensi e con le modalità di cui all'art.7 L.R.9/99 nei casi in cui l'operatore: a) Non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.Lgs. 114/98. b) Non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di avvenuto rilascio, salva la possibilità di concedere una proroga non superiore a mesi 6 per comprovata necessità.



- c) Non utilizzi il posteggio assegnato per i seguenti periodi di tempo:
- superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, per i posteggi a cadenza settimanale e giornaliera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio, per i posteggi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - superiore ad un terzo di quelle previste, per i posteggi fuori mercato con cadenza annuale;

Art. 42

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

3. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza comunale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
4. Di conseguenza l'area sarà accessibile, ai mezzi degli operatori, ai mezzi di soccorso e ai pedoni.

Capo II

Individuazione dei posteggi fuori mercato

Art. 43

Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. POSTEGGIO FUORI MERCATO

- a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento : **TUTTI I GIORNI**

- b) ubicazione: **VIA ROMA N°230**

- c)superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**



d) totale dei posteggi : n.4

-n.3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare di cui: n.1 con orario SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00; n.1 DOMENICA dalle ore 08.00 alle ore 20.00; n.1 dal LUNEDI' al VENERDI' STAGIONALE DAL 01 APRILE AL 30 LUGLIO con orario dalle ore 09.00 alle ore 20.00- così sostituito con D. di C.C. n.103/2001

- n.1 riservato a produttori agricoli STAGIONALE DAL 01 AGOSTO AL 31 MARZO con orario dal LUNEDI' al GIOVEDI' dalle ore 08.00 alle ore 20.00; VENERDI' e SABATO dalle ore 13.30 alle ore 20.00

- L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

2. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a)..svolgimento dell'attività:

...Utilizzo : **ANNUALE**

...Cadenza : **SETTIMANALE**

...Giornata svolgimento - **MERCOLEDÌ**

b) ubicazione: **PIAZZA STAZIONE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.1 di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare - pesce (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 8:00 ALLE 13:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

3. POSTEGGI FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

..Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

b) ubicazione: **PIAZZA 8 MARZO**

c)superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d)totale posteggi: n.1 di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare – frutta e verdura(L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 15.00 ALLE 20:00**



L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

4. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

..Utilizzo : **ANNUALE**

..Cadenza : **SETTIMANALE**

..Giornata svolgimento - **GIOVEDÌ**

b) ubicazione: **LARGO CAPITELLONI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare - pesce (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

5. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a).svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

b) ubicazione: **PIAZZA SAN ANGELO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 13:00 e DALLE 15:00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

6. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI**



b) ubicazione: **CIMITERO DI SIGNA – VIA DEGLI ALBERTI INCROCIO VIA SORELLE GRAMATICA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**34**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare - fiori (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 09.00 ALLE 12:00 e DALLE 15:00 ALLE 18:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

7. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI**

b) ubicazione: **CIMITERO DI SIGNA – VIA DI CASTELLETTI**

c) superficie complessiva del posteggio mq.: 32.00 - **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare - fiori (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 09.00 ALLE 12:00 e DALLE 15:00 ALLE 18:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

8. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **3 VOLTE ALLA SETTIMANA**

Giornata svolgimento : **LUNEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO**

b) ubicazione: **PIAZZA DI S.PIERO A PONTI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 06.30 ALLE 13:30**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;



Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

9. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI**

b) ubicazione: **CIMITERO DI SAN MAURO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n. **1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare - fiori (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: i giorni **SABATO** dalle ore 9.00 alle ore 17.00; la **DOMENICA** dalle ore 9.00 alle ore 13.00; Nel periodo dalla Domenica precedente la festività del 1 Novembre di ogni anno alla Domenica successiva, con orario **TUTTI I GIORNI** dalle ore 09.00 alle ore 17.00 - **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

10. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE- così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata svolgimento - **TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA**

b) ubicazione: **VIA INDICATORIO-PIAZZOLA INCROCIO SEMAFORO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare – cocomeraio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: nei mesi di **GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE** dalle ore 12:00 alle 01:00 nei mesi da **OTTOBRE** a **MAGGIO** dalle ore 09.00 alle ore 01 - **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

11. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

..Utilizzo : **ANNUALE**



..Cadenza : **GIORNALIERA**

..Giornata svolgimento - **DAL LUNEDÌ AL SABATO**

b) ubicazione: **VIA AMENDOLA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

Orario: dalle ore 09.00 alle ore 02.00 e limitatamente ai giorni sabato, domenica, festivi e prefestivi chiusura alle ore 03.00.- **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

12. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

..Cadenza : **GIORNALIERA**

Giornata di svolgimento- **GIOVEDÌ**' - sostituito

b) ubicazione: **PIAZZA DI LECORE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

Orario: dalle ore 07.00 alle ore 13.00.- **così sostituito con D. di C.C. n.103/2001**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

13. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO (PER IL BEATINO)**

Giornata svolgimento - **MARTEDÌ**'

b) ubicazione: **PIAZZA CAVOUR**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:

- n.**1** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;



Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

14. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE - IN OCCASIONE DEL VOLO DI CECCO SANTI**

Giornata svolgimento - **DECISA DI VOLTA IN VOLTA DAL COMITATO – C.CA FINE GIUGNO**

b) ubicazione: **PIAZZA DI LECORE, VIA DI CECCO SANTI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**150**

d) totale posteggi: n.**6** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggi per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 18.00 ALLE 23:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

15. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento : **FINE GIUGNO - IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE RANOCCHIE**

b) ubicazione: **VIA CECCO SANTI**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**150**

d) totale posteggi: n.**6** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)
- n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 18.00 ALLE 23:00**

L' accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

16. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:



Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento : **ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE**

b) ubicazione: **PIAZZA DI S.MAURO**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**150**

d) totale posteggi: n.**6** di cui:

- n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 18.00 ALLE 24:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

17. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

..Utilizzo : **ANNUALE**

..Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento : **ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE**

b) ubicazione: **PIAZZA CAVOUR**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**100**

d) totale posteggi: n.**4** di cui:

- n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 14.00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

18. POSTEGGIO FUORI MERCATO

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **ANNUALE**

Giornata svolgimento - **GIOVEDÌ SANTO**

b) ubicazione: **PIAZZA DI LECORE**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.**1** di cui:



- n.1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **dalle 14:00 alle 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.19- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO (PER IL BEATINO)**

Giornata svolgimento - **MARTEDI' DOPO PASQUA**

b) ubicazione: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.1 di cui:

- n.1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.20- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO (PER IL BEATINO)**

Giornata svolgimento - **MARTEDI' DOPO PASQUA**

b) ubicazione: **PIAZZA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA ROMA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**25**

d) totale posteggi: n.1 di cui:

- n.1 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N. 21- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO**

Giornata svolgimento - **DAL SABATO PRIMA DI PASQUA ALLA DOMENICA DOPO PASQUA**

b) ubicazione: **VIA DELLA RESISTENZA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**75**

d) totale posteggi: n.**3** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 23:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.22- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO**

Giornata svolgimento - **GIORNO DI PASQUA**

b) ubicazione: **VIA DELLA RESISTENZA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**75**

d) totale posteggi: n.**3** di cui:

- n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 08.00 ALLE 20:00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.23- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO**

Giornata svolgimento - **GIORNO DELLA RIFICOLONA**

b) ubicazione: **PIAZZA CAVOUR**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**50**

d) totale posteggi: n.**2** di cui:

- n.**2** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 14.00 ALLE 23.00**



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.24- aggiunto con D. di C.C.103/2001

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **ANNUALE**

Cadenza : **1 VOLTA L'ANNO**

Giornata svolgimento - **BEATINO (MARTEDI' DOPO PASQUA)**

b) ubicazione: **VIA DELLA RESISTENZA**

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.**75**

d) totale posteggi: n.**3** di cui:

n.**3** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare e non alimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

e) Orario: **DALLE 14.00 ALLE 23.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N. 25 aggiunto con D.C.C. n.23 /2003

a) svolgimento dell'attività: Utilizzo : **Annuale-**

Cadenza : **tutti i giorni della settimana**

b) ubicazione: **VIA INDICATORIO, Loc.Indicatore andando in direzione Indicatore sul lato destro in area ricompresa tra il numero civico 78 ed il semaforo posto sull'incrocio viario.**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 35**

d) totale posteggi: **n.1** riservato ad operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 01.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.26 aggiunto con D. di C.C. n. 23 /2003

a) svolgimento dell'attività: Utilizzo : **ANNUALE-**

Cadenza: **2 volte l'anno- Giornata svolgimento: Domenica di Pasqua e Martedì dopo Pasqua (Beatino)**

b) ubicazione: **Viale Mazzini angolo piazza Cavour**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 35**



d) totale posteggi: **n.1** riservato ad operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.27 aggiunto con D. di C.C. n. 23 /2003

a) svolgimento dell'attività: Utilizzo : **annuale-**

Cadenza: **2 volte l'anno- Giornata svolgimento: Domenica di Pasqua e Martedì dopo Pasqua (Beatino)**

b) ubicazione: **Piazza della Repubblica**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 35**

d) totale posteggi: **n.1** riservato ad operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.28 aggiunto con D. di C.C. n. 23 /2003

a) svolgimento dell'attività:

Utilizzo : **STAGIONALE DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE -**

Cadenza: **tutti i giorni della settimana-**

b) ubicazione: **Zona Renai, Via Arte della Paglia-Via dei Macelli**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 35**

d) totale posteggi: **n.1** riservato ad operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 01.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

POSTEGGIO N.29 aggiunto con D. di C.C. n. 23 /2003

a) svolgimento dell'attività: **Utilizzo : annuale -**

Cadenza: **tutti i giorni della settimana-**

b) ubicazione: **Zona Nuova Lottizzazione Industriale-Consip-Via Pistelli**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 35**

d) totale posteggi: **n.1** riservato ad operatori su area pubblica in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche settore alimentare



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

e) Orario: **DALLE 10.00 ALLE 20.00**

L'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere

Art. 44

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a posteggio fuori mercato è interdetta, con apposita ordinanza comunale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, nei giorni e negli orari indicati all'art 42.



TITOLO 6 COMMERCIO ITINERANTE

Art. 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, e comunque non superiore ad un ora. Lo spostamento deve avvenire in una distanza superiore a 1 Km. e l'operatore non può ritornare nei luoghi dove è già avvenuta la sosta prima di 5 ore.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 Km.
5. "E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in aree adiacenti a quelle dove è individuato un posteggio fuori mercato, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad 1 Km"- così sostituito

Art. 46

Zone vietate

- L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato dove crea intralcio alla viabilità, in concomitanza dei mercati e delle fiere così come prevede la legge ed il presente regolamento.
- qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Art. 47

Determinazione degli orari



***Comune
di Signa***
Provincia di Firenze

1. l'orario per il commercio ambulante in forma itinerante è fissato dalle ore 7:30 alle ore 20:30 durante l'ora solare, dalle 07:00 alle 21:30 durante l'ora legale.



TITOLO 7 NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 49

Concessioni temporanee per manifestazioni di carattere straordinario

2. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Art. 50

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Art. 51 **Produttori agricoli**

2. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia viene equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempreché trattasi di denuncia regolare.

Art. 52 **Attività stagionali**

La concessione per le attività stagionali può essere rilasciate per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Art 53 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria**

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 54 – **Sanzioni**

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998. In particolare:



<i>Articolo di riferimento</i>	<i>Descrizione violazione</i>	<i>Sanzione</i>
Articolo 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998	Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: <ul style="list-style-type: none">· Senza la prescritta autorizzazione· Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (<i>Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D, Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato in un mercato o una area diversi da quelli autorizzati</i>)· Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (<i>Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade</i>).	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998	Violando le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.	Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998	In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 .	Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Articolo 30, comma 1 D.Lgs. 114/98	Violazioni di carattere generale alle norme sul commercio al dettaglio.	Sanzioni di cui all'art 22 D.Lgs 114/98
Regolamenti comunali e leggi speciali	Violazioni del presente regolamento non espressamente previste dalla legge	Sanzione amministrativa da £50.000 a £ 300.000



		(l 689/81)
Regolamenti comunali e leggi speciali	violazioni di cui all'art 15 comma 5 del presente regolamento	Sanzione amministrativa da £ 200.000 a £ 600.000

1. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 55 **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 56 **Norma transitoria**

1. Nella nuova sede del mercato nella Piazza Nuova saranno individuate alcune tipologie di posteggio al fine di uniformare il più possibile le superfici dei posteggi stessi. In attesa dello spostamento del mercato, l'amministrazione provvederà all'adozione di eventuali atti, da concordarsi con l'operatore, che si rendessero necessari allo scopo di istituire posteggi di dimensioni più uniformi.